

UOC Patrimonio e Tecnico

**Il dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 57 del 08/02/2024

**OGGETTO: PAGAMENTO DEL CANONE PER ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA
PRODOTTA DALL'OFFICINA SITA IN VIA ELIO CHIANESI, 53 DELLA SOMMA DI €
1.435,00 AI SENSI DELL'ART. 55 COMMA 5 E S.M.I. D.L.gs n. 504/1995 E DI € 23,24 PER LA
LICENZA IN ATTO AI SENSI DELL'ART. 53 COMMA 7 PER L'ANNO 2024**

Esercizi/o e conto Anno 2024 conto 5.09.01.01.01 Centri/o di costo 1000001

- **Importo presente Atto: € 1.458,24**

- **Importo esercizio corrente: € 1.458,24**

Budget

- **Assegnato: € -**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: 2024/PATR 4

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Patrimonio e Tecnico Proposta n° DT-48-2024

L'estensore

Anna Maria Camarca

Il Responsabile del Procedimento

Raoul Paolini

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Raoul Paolini

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

All. 1

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

- Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo 16.10.2003, n. 288;
- Vista la Legge Regionale 23.01.2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con Delibera n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con la Delibera 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.3.2021;
- Vista la Deliberazione n. 1166 del 19 novembre 2021 avente ad oggetto “*Attribuzione delle deleghe del Direttore Generale ai Dirigenti del ruolo amministrativo e del ruolo professionale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri*”;
- Rilevato che nella succitata deliberazione il Direttore Generale ha delegato al Direttore della UOC Patrimonio e Tecnico “*l'Adozione degli atti, dei provvedimenti e delle comunicazioni inerenti le procedure di gara per l'affidamento di lavori e manutenzioni, ivi compreso il potere di stipulare i relativi contratti di appalto, gli atti aggiuntivi e gli atti di sottomissione, nonché di emettere i relativi ordinativi fino all'importo di € 214.000 IVA esclusa*”;
- Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei setto-

ri dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii., nel seguito indicato come “Codice”;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nelle parti ancora vigenti al momento delle opere in parola;

PREMESSO che presso questi Istituti Fisioterapici Ospitalieri è installata una officina di produzione di energia elettrica sita in via Elio Chianesi 53, composta da tre gruppi elettrogeni di soccorso con le seguenti caratteristiche:

Gruppo Elettrogeno n. 1:

Motore DORMAN tipo:8SETCAI – matr.: C048563701 kW:728
Alternatore: STAMFORD tipo: HCI34HI – matr: C048563701 kW:728

Gruppo Elettrogeno n. 2:

Motore PERKINS Tipo: 4008TAGI – matr: DGA08000U0837B
Alternatore: STAMFORD tipo: HCI34HI – matr: C07256701 kw:728

Gruppo Elettrogeno n. 3:

Motore PERKINS Tipo:U195X – matr: DGBH6248
Alternatore: MARELLI tipo: MJB400MB4-B matr.: ma21567 kW:840

Che questi Istituti in ragione dell’officina di produzione di energia elettrica pari alla potenza di kW 2.296 complessiva e ai sensi del D.Lgs n.504/1995, hanno stipulato un atto di convenzione prot. 20519 del 22/04/2015, con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in sostituzione del precedente atto (prot.75291 del 05/12/2005) relativa ad una analoga officina ma di minor potenza, pari a kW 1.456, in allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto (All. 1);

Che l’atto di convenzione ai sensi dell’art. 52, comma 1 del D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, prevede che i soggetti esercenti officine di energia elettrica, non

fornite di misuratori dell'energia, sono tenuti a corrispondere i tributi mediante canone annuo di abbonamento con pagamento fissato entro il 31 del mese di gennaio di ogni anno, nella somma di € 1.435,00 per l'accisa sull'energia elettrica;

Che l'atto di convenzione prevede, inoltre, che ai sensi dell'art. 53, comma 7 del D.Lgs n. 504/95, i soggetti esercenti officine di energia elettrica sono tenuti a versare ulteriori € 23,24 per diritto di licenza entro il 15/12 di ogni anno;

RITENUTO pertanto opportuno procedere al pagamento:

- 1) del tributo sull'officina di energia elettrica per la somma di € 1.435,00 ai sensi dell'art. 52 comma 1 D.L.gs n. 504/1995;
- 2) dell'ulteriore somma per licenza in atto di € 23,24 ai sensi dell'art. 53, comma 7 del D.Lgs n. 504/95;

CONSIDERATO che gli importi di € 1.435,00 + € 23,24 = € 1.458,24 sono da registrare nel bilancio di questi Istituti sul conto 5.09.01.01.01 anno 2024;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- procedere al pagamento del tributo sull'officina di energia elettrica per la somma di € 1.435,00 ai sensi dell'art. 52 comma 1 D.Lgs n. 504/1995 e della somma di € 23,24 per il diritto di licenza, ai sensi dell'art. 53 comma 7 del D.Lgs n. 504/95 per l'anno 2024;
- addebitare gli importi sopraccitati nel bilancio di questi Istituti sul conto 5.09.01.01.01 anno 2024;

La UOC Patrimonio e Tecnico curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Patrimonio e Tecnico

Raoul Paolini

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
UFFICIO DELLE DOGANE DI ROMA I
via del Commercio n.27 - 00154 Roma
tel. 06/448871 fax 06/44887416
E-mail: dogane.roma1@agenziadogane.it
PEC: dogane.roma1@pce.agenziadogane.it

AGENZIA DELLE DOGANE
UFFICIO DELLE DOGANE DI
ROMA I
22 APR 2015
Protocollo 205/4

TRIBUTI SULL' ENERGIA ELETTRICA

Provincia di Roma

- Officina di produzione di energia elettrica⁽¹⁾ per uso proprio soccorso costituita da n 3 gruppo/i elettrogeno/i della potenza complessiva di kW: 2296
- Ditta esercente Istituti Fisioterapici Ospitalieri
- Sede sociale Via E. Chianesi n. 53
- Località 00144 ROMA
- Partita IVA n. 01033011006
- Cod. Fisc. 02153140583
- Licenza di Esercizio: IT00RME0030X
- Per Ritiro Licenza: Ing Raoul Paolini (Cell: 329/8329940)



ATTO DI CONVENZIONE

L'anno2015..... il giorno27.. del mese di Marzo tra i Sigg. ⁽²⁾ F.D. Ing. Fabio PANTANO e A.T. Ettore FELICI nella qualità di delegati dell'Amministrazione finanziaria e P. ⁽³⁾ Ing. Raoul Paolini delegato della Ditta esercente l'officina di energia elettrica sita in ⁽⁴⁾ Via E. Chianesi n. 53 ai sensi e per gli effetti dell'art.55 comma 5 del D.Lgs. 26/10/1995 n.504, come modificato dall'art.1 del D.Lgs. 02/02/2007 n.26 e degli art.2, comma 6 del D.Lgs. 14/03/2011 n.23 e art.18, commi 5 e 6 del D.Lgs. 06/05/2011 n.68 (che hanno soppresso le addizionali comunali e prov.li), si è convenuto quanto appresso:

Articolo 1

Il canone che la Ditta Istituti Fisioterapici Ospitalieri esercente l'officina suddetta dovrà corrispondere ⁽⁵⁾annualmente..... con pagamento anticipato, decorre dal giorno ⁽⁶⁾01/01/2015..... e rimane stabilito nella seguente somma, a cominciare dal giorno 01/01/2015..... ⁽⁷⁾

- Euro 1435,00 per accisa sull'energia elettrica (art.52 comma 1 del D.Lgs. n.504/1995)

Articolo 2

La scadenza dei canoni, agli effetti dell'art.56 comma 5 del D.Lgs. 26/10/1995 n.504, come modificato dall'art.1 del D.Lgs. 02/02/2007 n.26, rimane fissata al giorno ultimo del mese di gennaio.

(1) Per uso proprio, oppure commerciale per la fornitura di una determinata potenza;
 (2) Nome, cognome e qualifica di chi redige l'atto;
 (3) Titolare oppure amministratore, oppureponente legale;
 (4) Ubicazione precisa quale risulta dalla denuncia di ufficio;
 (5) Per il periodo dal al oppure annualmente;
 (6) Quale data di entrata in vigore del canone, coincidente con la data di attivazione dell'officina rilevata sulla denuncia;
 (7) Per il periodo dal (data di attivazione) al il conteggio dei canoni afferenti è riportato all'ultima pagina.

Articolo 3

Il pagamento del canone di abbonamento, in base a quanto disposto dal citato art.56, comma 5 del D.Lgs. n.504/95, dovrà essere effettuato dalla Ditta entro 15 giorni dalla data della stipula del presente atto di convenzione. I versamenti dovranno effettuarsi presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma o mediante bollettino di c/c postale n.871012 intestato alla Sezione di Tesoreria suddetta o, infine, mediante modello unificato F24, con imputazione:

- Capo I - Capitolo F411/01 - codice tributo F24: 2806

Articolo 4

Ai sensi dell'art.3-bis, comma 3, lett.b del D.L. n.16/2012 convertito con Legge n.44/2012, l'energia elettrica consumata in locali e luoghi diversi dalle abitazioni è sottoposta alle seguenti aliquote: per consumi fino a 1.200.000 kWh/mese, 0,0125 €/kWh per i primi 200.000 kWh e 0,0075 €/kWh sull'eccedenza; per consumi superiori a 1.200.000 kWh/mese, 0,0125 €/kWh per i primi 200.000 kWh e la quota fissa di € 4.820,00 per l'eccedenza. Ai fini del raggiungimento delle suddette soglie, l'energia prodotta nell'officina di energia elettrica può cumularsi con quella acquistata in rete; pertanto, la Ditta, qualora non soggetto obbligato d'imposta sull'energia acquistata, in caso di superamento delle soglie dovrà presentare all'Ufficio delle Dogane di Roma 1 copia delle fatture di acquisto dell'energia elettrica emesse da parte della Società distributrice relative all'ultimo anno solare. Le fatture dovranno pervenire entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il canone.

Articolo 5

Decorso il termine di scadenza del versamento dei canoni indicato all'art.3 e non pagandosi in tutto o in parte il tributo, per le somme non versate si procede al recupero mediante riscossione coattiva secondo le disposizioni previste dal combinato disposto dall'art.56, comma 6 e art.14, comma 1 del D.Lgs. n.504/95. In caso di omesso o ritardato pagamento, in ottemperanza alle disposizioni riportate del D.Lgs. n.472/97 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% del tributo dovuto, oltre al pagamento degli interessi di mora in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali.

Articolo 6

La Ditta ha l'obbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che comportano un aumento superiore al 10% del consumo preso per base nella determinazione del canone. In questo caso si procede alla revisione straordinaria del canone stesso. La mancata dichiarazione è punita ai sensi dell'art.59 del D.Lgs. n.504/95.

Articolo 7

La presente convenzione s'intenderà confermata alle stesse condizioni ⁽⁹⁾ di Anno in Anno sino a quando non intervenga formale disdetta da una delle parti contraenti nei termini e nei modi stabiliti dall'art.53, commi 4 del D.Lgs.n.504/95.

Articolo 8

Entrando in vigore la presente convenzione cessa di avere effetto ogni altra convenzione precedente tra l'Amministrazione finanziaria e la Ditta esercente l'officina cui la presente convenzione si riferisce.

Articolo 9

Per ogni altra violazione delle disposizioni contenute nel Titolo II del D.Lgs. n.504/95 e delle relative norme di applicazione, relativamente all'officina cui si riferisce la presente convenzione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 258,23 a euro 1549,37.

Articolo 10

L'esercizio dell'officina di energia elettrica è soggetto al rilascio, da parte dell'Ufficio delle Dogane Roma I, di una Licenza fiscale (art.53, comma 7 del D.Lgs. n.504/95) sottoposta al diritto annuale nella misura di € 23,24 da versare entro 15 gg dalla data del presente, con causale: Capo I - Capitolo 1419 - codice tributo P24: 2813.

Articolo 11

L'energia elettrica prodotta viene utilizzata per le utenze preferenziali: *per uso Succorso* secondo quanto riportato in dettaglio nel prospetto indicato al successivo art. 12.

Articolo 12

La Ditta esercente riconosce che il canone di cui all'art. 1, è stato determinato in base agli elementi ed alle condizioni seguenti:

Determinazione canone annuale per l'accisa sull'energia elettrica

Periodo	Tipo di apparecchio	Potenza impegnata kW	Durata giorni,ora funz.to ORE	Giorni lavorativi M.	Totale ORE
2015	1) Motore DORMAN Tipo: 8SETCAI matr: 0S2322/9508/030 Alternatore: STAMFORD tipo; HCI34H1 Matr: C048563701 KW: 728	2296			50
	2) Motore PERKINS Tipo: 4008TAGI matr: DGA08000U0837B Alternatore: STAMFORD tipo; HCI34H1 Matr: C07256701 KW: 728				
	3) Motore PERKINS Tipo: U195X matr: DGBH6248 Alternatore: MARELLI tipo; MJB400MB4-E Matr: MA21567 KW: 840				

RIEPILOGO DEL CONTEGGIO

Periodo	Lampade da wall					Altri apparecchi		A Totale kW	B Durata tot. funz.to ORE	C Consumo totale AxB kWh	D Aliquota di accisa euro	ACCISA sull'energia elettrica CxD euro
	n.	ii.	n.	n.	n.	motori kW	vari kW					
2015								2296	50	114.800	0.0125	1435,00
												1435,00

Oni Esclusivamente in caso di fornitura di energia da parte della Società distributrice, per un periodo di ore mensili, oppure in uso esclusivo per il periodo del al

Il pagamento della somma così determinata dovrà essere effettuato dalla Ditta entro 15 giorni dalla data della stipula del presente atto mediante versamento presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma o mediante bollettino di c/c postale n.871012 intestato alla Sezione di Tesoreria suddetta o, infine, mediante modello unificato F24, con imputazione:

- Capo I - Capitolo 1411/01 - codice tributo F24: 2806 - della somma di euro

Il presente atto redatto in doppio esemplare, da conservarsi uno da ciascuna delle parti contrattanti, è stato letto, approvato e sottoscritto dai delegati dell'Ufficio delle Dogane di Roma I e da ⁽³⁾ Ing. Raoul Paolini della Ditta.


p. la Ditta esercente
I.F.O.

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

Servizio di Ingegneria Clinica

Il Dirigente

(Ing. Raoul Paolini)



p. l'Ufficio delle Dogane di Roma I

F.D. INGEGNERE

FABIO FANTANO



ASSISTENTE TRIBUTARIO


ETIORE FEMICI



Visto per l'approvazione

....., addì

Il Direttore dell'Ufficio
Dr. Claudio Oliviero



Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto un originale del presente atto.

La Ditta esercente

I.F.O.

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI

Servizio di Ingegneria Clinica

Il Dirigente

(Ing. Raoul Paolini)

